

GIORNALE
CULTURALE
INFORMATIVO
A CURA DEGLI
"AMICI DELL'EREMO
DI VALLECAMONICA"



LETTERE
DALL'EREMO

40

IL PARROCO, PASTOR PROPRIUS, IN GIAMBATTISTA GUADAGNINI

Storia



di Don G. PAOLO MONTINI

Il mio interesse per Giambattista Guadagnini risale agli anni ormai lontani dei miei studi teologici presso il nostro Seminario, e precisamente al corso di Ecclesiologia (1).

L'interesse invece più generale che coinvolge il Guadagnini dipende dalla grandezza della sua figura e della sua opera letteraria nonché dall'importanza che riveste il movimento giansenista, di cui il Guadagnini fece certamente parte. La Valle Camonica potrebbe fare ancora molto per valorizzare e far conoscere questa grande figura di parroco e studioso di rilievo nazionale.

Guadagnini nasce a Esine il 22 ottobre 1723 e muore ad ottantatré anni il 22 marzo 1807, parroco di Cividate Camuno per quarantasette anni.

Il card. Josef Ratzinger anni addietro suggerì una non debole analogia e un "parallelismo storico" fra quel momento storico caratterizzato dal Giansenismo e la situazione postconciliare della Chiesa.


"Chi guarda più da vicino rimane sorpreso al grado di somiglianza tra ciò che accadde un tempo ed oggi [...] L'illumi-

nismo aveva il suo movimento liturgico, nel quale ci si batteva per una semplificazione della Liturgia sulla base delle strutture fondamentali delle origini [...] soprattutto si doveva introdurre nella Liturgia la lingua vernacola, specialmente il canto popolare e la partecipazione della comunità. L'illuminismo aveva il suo movimento episcopale, che voleva sottolineare nei confronti di una unilaterale centralizzazione romana l'importanza dei vescovi [...]. Di nuovo si crede di leggere un libro postconciliare, quando vi si trova la tesi che [...] la Chiesa [,] è sacerdotale nella sua totalità [...] o quando si sente che una partecipazione alla Messa senza comunione è priva di senso; o quando [...] si pone l'accento sul diritto divino dei vescovi" (2).

L'attualità del pensiero giansenista, almeno nella sua componente ecclesiologica e attinente al ministero, mi ha convinto dell'opportunità di una rivisitazione del pensiero del Guadagnini in ordine alla figura del parroco e al suo ruolo nell'ambito della ecclesiologia.

1) G. Paolo Montini, *La concezione ecclesiologica di G. B. Guadagnini*. Note di una lettura [pro manuscripto], Brescia 1978, pp. 42.

2) J. Ratzinger, *Fede e futuro*, Brescia 1971, pp. 105-107.



Percorreremo tre tappe: nella prima considereremo l'immagine di parroco che emerge dagli scritti del Guadagnini; nella seconda vedremo le ragioni di questa impostazione; nella terza potremo instaurare alcune linee di un confronto con la visione postconciliare del parroco.

Il parroco negli scritti del Guadagnini

Nel nostro discorso ci soffermeremo a considerare l'opera principale che il Guadagnini dedica all'argomento, anzi forse l'opera più importante del Guadagnini. Egli infatti mandò alle stampe a Brescia, presso il tipografo Daniele Berlendis, nel 1782 (3), un poderoso tomo diviso in due parti, per un totale di oltre 500 pagine, dal titolo: *De antiqua paroeciarum origine deque eximia clarissimorum episcoporum in parochos benignitate singularique parochorum in episcopos observantia diatriba*, ossia *Diatriba sull'origine antica delle parrocchie; sulla eminente condiscendenza degli eccellentissimi vescovi verso i parroci e sulla singolare riverenza dei parroci verso i vescovi*.

A dire del Guadagnini l'opera avrebbe avuto mercato: "L'opera naturalmente dovrebbe essere ricercata; dai Parrochi per trovarvi una raccolta compiuta di quanto concerne la difesa de' lor diritti e dignità; dai Vescovi per gelosia; dai canonici, e

dai Frati per invidia, e desiderio di confutarla, benchè spero non siano per trovarvi appiccato nessuno: e finalmente dagli amatori dell'Ecclesiastica Storia per esaminare un punto de' più importanti, che tocca la costituzione della Chiesa, i principj della disciplina, i tre più floridi secoli della Chiesa"(4).

L'occasione dell'opera è descritta compiutamente dallo stesso Guadagnini nelle prefazioni. Louis Thomassin (5) nella sua opera di carattere storico *De veteri et nova Ecclesiae disciplina* aveva scritto che "nei primi tre secoli le parrocchie nelle città e nelle campagne non esistevano o ve ne erano pochissime". La contestazione di questa affermazione diviene il motivo o il pretesto dell'opera. La ragione della contestazione del Guadagnini è tripla:

- "Si tratta della storia della Chiesa dei primi tre secoli, di quel tempo cioè che è fondamentale sia per la grandezza della Chiesa sia per l'esemplarità sua" (6). Emerge subito l'interesse storico del Guadagnini e soprattutto verso la Chiesa delle origini, paradigma della Chiesa di ogni tempo;
- "Si tratta di un capitolo fondamentale della costituzione della Chiesa, ossia dell'istituzione dei Pastori di primo e di secondo Ordine, base e fondamento del governo della Chiesa" (7). Vi si ritrova l'interesse di Guadagnini per la disciplina della Chiesa, il diritto canonico, pur moderato dal timore che le sue scoperte di ca-

3) Il testo era già comunque pronto nei primi mesi del 1781, come documenta l'attestato di ortodossia dell'Inquisitore di Venezia (cf p. XVI). Anzi, stando alla lettera del 3 giugno 1780 al Rodella, era già pronto per la stampa nella prima metà del 1780. Richiese un lavoro decennale, se l'A. nella lettera a Ricci del 6 agosto 1774 confessa che vi stava già lavorando.

4) Lettera a Rodella, 3 giugno 1780, in G. Guadagnini, *Lettere a Giambattista Rodella*, a cura di O. Franzoni, G. Morelli, L. Santini, Brescia 1989, p. 70.

5) Oratoriano francese (1619-1695), ex-giansenista.

6) Praefatio, n. 4, p. X.


7) *L. cit.*

rattere storico venissero intese come immediatamente applicabili nella prassi attuale;

• “Si tratta poi della splendida gloria dei parroci. Coevi dei vescovi e degli apostoli, partecipi delle loro fatiche, portarono la Chiesa di Dio dall’inizio a questo nostro tempo e la salvarono da tanti naufragi e incendi, per nulla intimoriti da pericoli, per nulla scossi da difficoltà, tra le minacce, le insidie e la furia dei Giudei, dei Romani e dei Barbari, di uomini e di principi [...]. Non deve infatti mancare ad una categoria di persone [i parroci] tanto necessaria nella Chiesa lo stimolo e la consolazione per la virtù e la fermezza di cui soprattutto ha bisogno l’ufficio sacerdotale. Lo stimolo e la consolazione in qualsiasi attività difficile e onerosa possono ottenere i parroci considerando coloro che li precedettero nel ministero per il gregge nei primi tre secoli: ve ne furono di lapidati, decapitati, uccisi di spada [...] sempre ferventi, pieni di speranza, sempre pronti a donarsi e a spendersi per le anime loro affidate” (8).

A queste ragioni si aggiunge la volontà di opporsi all’errore dei presbiteriani (i protestanti, per intenderci), secondo i quali “chi nei primi tre secoli era chiamato vescovo, non era altro che un presbitero, ossia che in essi non v’era diversità di potestà, ma di nome” (9).

Nella prima parte l’A. fa opera esclusivamente di storico, volendo dimostrare la presenza dell’istituto delle parrocchie già prima dei secoli IV-V ed appare prevalentemente una dissertazione intrecciata di storia, di testimonianze e di testi patristici e conciliari. Nell’attenzione ai primi tre



L’opera più importante del Guadagnini (1782)

secoli della Chiesa emerge l’esemplarità che Guadagnini riconosce alla Chiesa primitiva e la convinzione che quando la Chiesa era semplice povera, agli inizi, era allora santa e senza macchia. Poi non sarebbe più stato così, anche se sussisterebbe ancora in essa la possibilità di rian dare a quella nobile origine.

Soprattutto nella seconda parte il Guadagnini delinea la figura del parroco alla luce della Scrittura e del dogma.

8) *Ibid.*, pp. XI-XII.

9) *Ibid.*, n. 5, p. XII.

La tesi fondamentale del Guadagnini è che i parroci sono di origine e istituzione divina: sono in altre parole di diritto divino. Egli trova la giustificazione della sua tesi in modi diversi.

Fondamento scritturistico

Egli vede fondata anzitutto nella Scrittura l'istituzione divina dei parroci. Il fondamento principale, scritturistico, è il passo di Luca dove Gesù, dopo aver convocato e mandato i dodici a predicare il Regno di Dio, "*designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé*" (Lc 10, 1). "Designavit Dominus, inquit, non Ecclesia, non Petrus" (p. 28), conclude con forza il Guadagnini. "Li ha designati il Signore, non la Chiesa, non Pietro". Si tratta pertanto di una sicura e indiscutibile istituzione divina. Agli apostoli succedono i vescovi; le espressioni dei Padri che vogliono i presbiteri legati alla successione apostolica si riferiscono senz'altro ai 72 discepoli. L'A. non osa sostenere la tesi della successione apostolica dei parroci: "Jam vero nemo est tam inepte Parochis amicus" (p. 29).

E qui emerge la tipica identificazione tra presbiteri e parroci del Guadagnini. Essa è voluta e normalmente si esprime attraverso denominazioni del tipo: "I presbiteri, soprattutto i parroci" (10).

Ma vi sono anche espressioni più decise: "Et certe omnes Presbyteri [...] erant Parochi, scilicet animarum curam gerebant" (I, p. 4). È un punto cruciale per l'A. Anzitutto molte fonti magisteriali parlano espressamente di parroci. Altre fonti ma-

gisteriali, soprattutto episcopali, si rivolgono ai parroci, pertanto dicendo "presbiteri" intendono parroci. Inoltre gli antichi dicendo "presbiteri" intendono parroci perché fino al secolo XII non si ordinavano presbiteri senza la cura delle anime. L'A. è cosciente delle difficoltà della sua tesi. Sa bene, ad esempio, che il termine *paroecia-parochia* designò per alcuni secoli la diocesi di un vescovo. Sa bene, ad esempio, che i parroci dei primi secoli non sempre avevano una chiesa propria, distinta. Nondimeno pretende di chiamarli parroci per il fatto che erano presbiteri che esercitavano direttamente la cura delle anime nei confronti di fedeli determinati.

I parroci sono pertanto i successori dei 72 discepoli "in senso proprio e primario".

La successione dev'essere perpetua e immediata e siccome nella Chiesa primitiva né c'erano religiosi né c'erano canonici né c'erano sacerdoti solo celebranti (cappellani), solo i parroci succedettero subito ai 72: "Ii nempe Presbyteri, qui praesunt, qui laborant in verbo et doctrina, qui vigilant quasi rationem pro animabus reddituri, qui constituti sunt ab Apostolis per singulas Civitates, ac per singulas Ecclesias" (p. 38). La successione dev'essere integra e adeguata. I parroci, "paucis dem[p]tis" adempiono ai principali compiti apostolici, anche se non proprio a tutti (11); perciò non succedono agli apostoli, ma ai 72. Nelle funzioni in comune coi vescovi, "Parochi vero ea praestant ex potestate quidem ordinaria, sibi propria (12), et divinitus instituta, jure tamen divino inferiori, et Episcopis subordinata et subjecta" (p. 39).

Un altro testo scritturistico a prova del-

10) "Maxime parochiales": p. 28; "(Parochiales praesertim)": p. 30; "Praesertim parochiales": p. 33

11) Mancano sempre i compiti di ordinare e cresimare.

12) Riprende qui una citazione di san Tommaso sopra riferita, per evidenziare che gli altri presbiteri, a differenza dei parroci, non agiscono "auctoritate propria".

l'istituzione divina dei parroci e della potestà che hanno, sotto i vescovi, di reggere la Chiesa, è costituito dal famoso testo di Atti 20, 28: "*Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascolare la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue*". Qui Paolo, che parla ai presbiteri della Chiesa di Efeso, dimostrerebbe apertamente che la potestà di reggere la Chiesa viene loro da Dio, non dalla Chiesa, anche se il singolo presbitero si vede assegnata dalla Chiesa, attraverso un competente prelato, la porzione [*portio*] di Chiesa da reggere.

Il testo si prestava a molte interpretazioni e cavilli. Paolo parla ai presbiteri di Efeso e li chiama poi vescovi. Erano presbiteri? Erano solo i più anziani della Chiesa di Efeso? Fu come un primo sinodo? L'esegesi di Guadagnini del testo cerca di risolvere tutte le sottigliezze di coloro che intendevano negare il riferimento del testo ai presbiteri. Vescovi, cioè sorveglianti, nel testo sono sia i presbiteri sia i vescovi. E neppure il concilio di Trento nella sessione XXIII, cap. 4, citerebbe Atti 20 negando il riferimento ai presbiteri: solo affermerebbe che il testo si riferisce "*praecipue*" ai vescovi. Anche i presbiteri sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa.

Non mancano certo altre citazioni scritturistiche a favore della dottrina sull'origine divina dei parroci. Si pensi ad Ef 4, 11 ("*È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri...*") e a 1 Cor 12, 28 ("*Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo lu-*


go come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri"). Seguendo un'interpretazione di Giovanni Crisostomo, Guadagnini identifica i pastori e dottori che Cristo, e non gli apostoli o la Chiesa, hanno dato, con coloro che "risiedono e in un posto sono occupati nell'ufficio di pastore e nel compito dell'annuncio [*docendi munus*]".

Degno epilogo è l'annotazione che l'istituzione divina dei parroci è da ascrivere alla Trinità intera: "La istituzione dei parroci nella Scrittura si può attribuire a tutta la Trinità. Infatti, secondo 1 Cor 12, "Dio, cioè il Padre, ha posto i parroci, come dottori"; secondo Luca 10, "il Signore, cioè il Figlio, designò altri 72 discepoli, predecessori dei parroci"; secondo Atti 20, lo Spirito Santo ha posto i presbiteri parroci "come vescovi a reggere la Chiesa di Dio" (p. 70) (13).

Fondamento dogmatico

Il Guadagnini intende mantenersi rigorosamente fedele ai testi del concilio di Trento. La forza e inattaccabilità del suo ragionamento risiede in questo riferimento costante. Il primo testo del Concilio afferma che "per divina ordinazione ("divina ordinatione") nella Chiesa cattolica è istituita una gerarchia che consta di vescovi, presbiteri e ministri". Prendendo (discutibilmente, peraltro) le mosse dal termine "ordinatione", sostiene che a Dio risale la determinazione dei gradi dell'ordine e da essa non si può deflettere nella Chiesa in nome di alcuna utilità o convenienza. I

13) Lo stesso testo il Guadagnini proporrà nel 1798 in riferimento all'istituzione divina dei vescovi: cf *Riflessioni sopra la caduta del Temporale Principato del Romano Pontefice e della Corte ecclesiastica di Roma*, Breno [Venturini] 1862, p. 46.



L'opera che Guadagnini dedica alla Valle (1857)

presbiteri (e per Guadagnini i parroci) risalgono alla stessa volontà di Dio.

Allo stesso modo la superiorità dei vescovi sui parroci è di diritto divino. Il concilio di Trento l'ha definita in ordine soprattutto alla potestà di cresimare e ordinare. La istituzione divina dei parroci non cozza contro l'istituzione divina dei vescovi; e coloro che sostengono la prima sono veraci sostenitori anche della seconda. Il Guadagnini si proclama sincero e pieno sostenitore dei diritti originari dei vescovi, quali, ad esempio, la loro identità di pastori dei parroci; la loro sollecitudine per

la Chiesa universale ben oltre la giurisdizione per la propria diocesi.

Fondamento storico

Il Guadagnini vede i rapporti tra vescovi e parroci sotto l'ottica principale della *benignitas* (benevolenza), dell'*indulgentia* (condiscendenza), della *liberalitas* (generosità) e dell'*humanitas* dei vescovi verso i parroci. La storia è scandita dalla continua condiscendenza dei vescovi verso i parroci. È questo un espediente che permette al Guadagnini di ravvicinare vescovo e parroci senza incorrere nella negazione della superiorità di diritto divino definita a Trento e senza scadere nel (temuto) rivendicazionismo dei parroci verso i vescovi. Si allontana in questo dalle tesi più rigide del giansenismo e gli sarà rimproverato, nel dibattito innescato dal suo libro, da parte dei medesimi "d'aver resa tutta precaria, e dipendente dalla sola spontanea benignità de' Vescovi la Parrocchiale autorità" (14).

Appare però chiaramente un espediente, perché alla fine del percorso ci si può legittimamente chiedere che cosa rimanga a differenziare parroci e vescovi. Certo, seguendo il concilio di Trento, si conferma che l'elemento che differenzia vescovo e parroco consiste nella potestà del vescovo di ordinare diaconi, presbiteri e vescovi.

Nel ragionamento del Guadagnini la *benignitas* dei vescovi verso i parroci è sempre dovuta; una volta che nella storia si è verificata, essa è giustificata e non pare che possa essere ritrattata o ritirata; ogni riserva dei vescovi nei confronti dei parroci diviene

14) G.B. Guadagnini, *Due scritti* [...] cioè I. Lettera al Giornalista Romano sopra il suo Foglio n. XI. De' 4. D'Aprile 1789. II. Lettera, ossia Libro al P. D. Giuseppe Fontana Abbate di S. Pudenziana di Roma sopra la sua Difesa dell'Episcopato, che possono servire di terza appendice al Nuovo Esame de' Decreti del Concilio di Trento sopra le facultà de' Confessori, Pavia 1790, p. 22 [= Terza Appendice].

opera di alcuni singoli vescovi, che non coinvolgono l'ordine episcopale nel suo insieme, che rimane fermo nella benevolenza verso i parroci: "Nullus enim est Ordo tam sanctus, in quo non unus aut alter a totius Ordinis constituto sanctimoniae deflectat" (p. 149).

Una notevole parte della *benignitas* è dimostrata nell'associazione dei parroci nelle forme di collegialità presbiterale ed episcopale, soprattutto nel Sinodo diocesano, nel quale i parroci hanno parte decisionale con il vescovo.

La *benignitas*, come chiave interpretativa dei rapporti fra vescovo e parroci, si presta comunque a sviluppi ulteriori, in quanto in essa è considerata una serie di ragioni che non la rendono arbitraria, ma la giustificano fino a renderla di volta in volta conveniente e necessaria.

Si pensi, ad esempio, al frequente richiamo alla gente affidata alle cure del parroco. Se il vescovo ha concesso ai singoli presbiteri di celebrare la messa è anzitutto per l'espansione del popolo cristiano, che richiedeva una cura *in loco* e impediva pertanto una sola loro concelebrazione cittadina con il vescovo. In questo caso la *benignitas* è richiesta dalla *necessitas* di provvedere alla cura pastorale dei fedeli. "Hunc igitur morem certos assignandi Pastores ac ministros iis fidelium Coetibus, quibus per se praesente Episcopus nequit, sive locorum longiquitate *repugnante*, sive fidelium multitudine *redundante*, sive qualibet alia necessaria causa *postulante*" (I, pp. 7-8; i corsivi sono nostri).

Si pensi, per fare un altro esempio, agli accenni del Guadagnini alla situazione geografica di diocesi ampie ed in specie della sua Valle Camonica: la necessità di scendere a Brescia dev'essere limitata da un congruo riconoscimento delle facoltà del parroco. Ecco una descrizione della

distanza da Brescia della Valle: "Ut enim rem oculis subjiciam, quis credat ad Brixianam Cathedralē delatos fuisse parvulos etiam ab extremis Camunorum finibus, per milia passuum scilicet LXXX, per alpestres vias fluviiis, torrentibus, praecipitiis, Lacu insuper Sebino, interruptas?" (p. 192). Se potevano essere *decentissime* iniziati dai parroci camuni alla vita cristiana tramite il battesimo, non si poteva loro imporre l'obbligo di ricorrere al vescovo a Brescia.

Si pensi ad esempio all'opportunità che il vescovo associ i parroci nel governo della diocesi. "Si in Dioecesana Synodo Episcopus Cleri sui consilia postulet, data vero consilia respuat, legesque obrudat, quae saniori et majori Presbyterorum parti non justae sapienterque videantur [...] eum non prudenter, neque benigne agere. [...] Si vero Episcopus ne consilia quidem ipsa requirat, sed congregatis frustra ex tota Dioecesi Pastoribus non sine eorum labore dispendioque leges obrudat, quas ipse cum paucis quos maluerit, praemeditatus sit, quasque pastores accipiant ne mussitare quidem ausi, videt item sanus quilibet, quam sapiens sit qui consilia non diligit: quam Clero suo carus futurus sit, qui Clerum suum frustra fatigat, eumque se nauci [= un guscio di noce, cioè zero] aestimare palam denuntiat" (p. 123). Se al contrario il vescovo legifera coi parroci, che gli sono subalterni, toglie di mezzo l'invidia e può dare norme anche più rigide: "Qui Episcopi ea sola decernunt, quae omnibus aut saltem pluribus et sapientioribus justa et necessaria visa sunt, decreta condunt, quae moderata, quae temporibus locisque opportuna, moribus omnium planissime excipiantur, durentque in perpetuum, magnoque sint Ecclesiasticae disciplinae subsidio" (p. 124).

(continua sul prossimo numero)

GIORNALE
CULTURALE
INFORMATIVO
A CURA DEGLI
"AMICI DELL'EREMO
DI VALLECAMONICA"



LETTERE
DALL'EREMO

49

IL PARROCO, PASTOR PROPRIUS, IN GIAMBATTISTA GUADAGNINI

Storia



2ª parte (continua dal n. 48)

di Don G. PAOLO MONTINI

Si pensi, ad esempio, alla "benignitas" manifestata dai vescovi verso quei parroci che hanno una competenza maggiore in una zona, gli *archipresbyteri*, un tempo *corepiscopi*. In tal modo la *benignitas* cessa di appartenere al regno della discrezionalità del vescovo, per essere richiesta da un principio altrettanto urgente e vincolante, quale il bene delle anime, che non permette in realtà una decisione diversa del singolo vescovo.

Fondamento giuridico


Il Guadagnini teme che il ragionamento e le tesi sviluppate nei *De antiqua paroeciarum origine* vengano esaminati come tesi di diritto canonico: protesta di aver fatto solo opera di storico: "Illud quoque moneo, in iis praesertim, quae altera parte disputavi, historicum me agere, non jurisperitum: quae facti sunt, non quae juris dicere: gesta proferre, non agenda docere [...] Absit ut quis harioletur, veterem me disciplinam, antiquos mores, Patrum exempla, ceu legem ohtrudere, cui ohtemperare nostrae aetatis Episcopi in omnibus debeant. Meum non est Magistros docere, Ecclesiae Principibus jura dare. Immutata est in plerisque disciplina: aliique nunc mores sunt Ecclesiae, ipsius etiam decretis statutisque praescripti, quos servare ius fasque est. Denique nullus est Ec-

clesiae Ordo, quem non magnopere suspiciam. Nulli ergo meis verbis quidquam detractum velim. Quorumdam privilegia comminisci modeste, res ipsa compulit, non voluntas suasit" (pp. 241-242). Si tratta di una dichiarazione del Guadagnini circa i suoi studi preferiti: è uno storico che ricerca. Si tratta però pure di una difesa di se stesso per mettersi al sicuro, simile a quella con cui al termine del testo sottomette il medesimo al giudizio della Chiesa cattolica. Di fatto se i suoi accenni al diritto sono fugaci e rari (15), sono però precisi e soprattutto decisamente rivolti ad una determinata interpretazione. Anzi dopo la pubblicazione del *De antiqua paroeciarum origine*, nonostante la sua predilezione per la storia, dovrà dedicarsi a questioni di carattere squisitamente canonistico, soprattutto in merito al problema della facoltà di confessare e della potestà di giurisdizione. La tesi canonistica che Guadagnini sostiene è l'origine divina ed immediata della potestà del parroco. Siccome i parroci sono di diritto divino, la loro potestà proviene da Cristo. In questo appare chiaro il rifiuto di interpretare la potestà del parroco come proveniente dal vescovo. I parroci hanno potestà ordinaria e propria.

Lo si nota soprattutto in ordine a due problemi cruciali.

15) Il Guadagnini accusa i canonisti soprattutto di scarsa cura per la storia. In merito alla distinzione tra foro interno e foro esterno, a suo dire introdotta nel diritto della Chiesa nel XII secolo, dopo essersi astenuto a fatica da congetture "ne delicatas quorumdam aures offendamus". afferma: "Illud absque cujusquam injuria dicere me posse arbitror, eorum temporum iuris canonici interpretes non multum in Ecclesiastica Historia fuisse peritos, neque in vetustis Ecclesiae monumentis versatos; sed vulgatarum Decretalium, etiam ah Isidoro confictarum, literis serviliter inhaerentes, paulatim novas sententias procudisse, quibus veteris Ecclesiastici Juris forma non parum est immutata, quod nunc passim dolent querunturque Eruditi. Saepe enim ex ea disciplinae forma, quae sive jure sive abusu sua aetate vigeat, conceptis praepjudiciis veterem disciplinam ad modernae formam sibi effingebant: atque ita veterum Decretorum verba etiam apertissima, vanis et pro arbitrio adhibitibus distinctionibus in contrarium sensum flectebant" (p. 211). Analogo giudizio rigido circa l'introduzione, nello stesso periodo della distinzione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*.

Il primo attiene alla potestà di confessare. La dottrina comune affermava allora che la valida assoluzione richiede nel confessore la potestà d'ordine e la potestà di giurisdizione. La prima derivava dall'ordinazione sacramentale al presbitero; la seconda proveniva dal vescovo, soprattutto tramite delega. Secondo Guadagnini invece appare chiaro e conforme sia alla Scrittura sia ai decreti del concilio di Trento che la potestà di confessare «è stata data da Cristo stesso a tutti, sia vescovi sia presbiteri, ai vescovi certo primariamente e agli altri secondariamente e non senza la debita subordinazione ai vescovi» (p. 195). La questione diverrà più approfondita quando nei testi seguenti il Guadagnini si impegnerà a difendere la tesi secondo cui le assoluzioni sacramentali impartite da un parroco sono sempre valide, ancorché possano essere illecite se sprovvisto della facoltà di assolvere (16). I suoi testi più esposti su questo argomento furono messi all'Indice (17) e aspramente combattuti da autori romani, che li interpretarono (peraltro correttamente) come un corollario della dottrina dell'istituzione divina dei parroci. Il secondo attiene alla potestà di cresima-



Una recente pubblicazione

re. La dottrina comune affermava che un presbitero poteva cresimare se la potestà gli fosse delegata. In Oriente la delega era assolutamente comune ed era effettuata dai singoli vesco-

16) *Nuovo esame del Concilio di Trento relativi all'assoluzione de' casi riservati ed approvazione de' confessori...*, Pavia 1787, pp. VIII-284.

17) *Appendice al nuovo esame di alcuni testi del Concilio di Trento relativi all'assoluzione dei casi riservati e Contro alcuni impugnatori di Monsignor Litta. — Appendice II dell'autorità dell'Angelico Dottore S. Tommaso e degli altri scolastici intorno all'assoluzione dei casi riservati ...*, Pavia 1789, pp. XVI-223 messo all'Indice con decreto del 18 settembre 1789; *Terza Appendice: messo all'indice con decreto del 5 dicembre 1791*; *Parentesi [...] al Giornalista Romano sopra gli articoli 65, 66 e 67 dell'anno 1789, con un Avvertimento sulla proibizione fatta in Roma di alcuni suoi libri*, Pavia 1790; messo all'Indice con decreto del 5 dicembre 1791.

vi; in Occidente era assolutamente eccezionale ed era effettuata dal Romano Pontefice. Il Guadagnini propone di conciliare le due prassi vedendo nella riserva al vescovo della consacrazione del crisma quasi una delega implicita a tutti i presbiteri che ne useranno per la cresima: «Quid enim est haec annua et solemnis Chrismatis consecratio et distributio, quam tacita quaedam, sed solemnis, sed annua delegatio?» (p. 226) (18).

Senza contare le ripetute volte in cui il Guadagnini *in obliquo* considera *ad modum unius* la questione generale dell'origine della potestà dei vescovi (non derivata dal Pontefice, ma direttamente da Cristo nell'ordinazione) e la questione dell'origine della potestà dei parroci (non derivata dai vescovi, ma direttamente da Cristo nell'ordinazione) (19).

Le radici del parrochismo del Guadagnini

La posizione dottrinale del Guadagnini sui parroci è comune agli autori giansenisti (20). Guadagnini si distingue semmai per moderazione. Il giansenismo ha avuto una chiara marca parrocchiale, fino ad essere connotato dal c.d. parrochismo.

Le comuni ascendenze possono essere così brevemente identificate:

- *riflesso dei primi moti liberali nella società che stava sperimentando alcune forme democratiche* (21).

In questa connessione starebbe anche la fine dello stesso giansenismo, condannato allo scoppiare dei primi fatti rivoluzionari e abbandonato nel clima della restaurazione;

- riflusso nel rapporto intradiocesano delle tendenze autonomistiche e polemiche nei confronti della centralizzazione operata dalla Curia Romana;
- mezzo per proporre una riforma della Chiesa "a partire dal basso", considerando le principali esigenze meglio avvertite dai parroci a contatto con la popolazione;
- preparazione dello strumento principale di riforma immaginato e realizzato a Pistoia nel 1786, ossia il sinodo diocesano.

La posizione del Guadagnini sui parroci si caratterizza nel *De antiqua paroeciarum origine* per

- moderazione; la sua posizione (come pure quella giansenista in genere) muterà dopo il Sinodo di Pistoia, e soprattutto dopo la condanna degli errori in esso contenuti tramite la Bolla di Pio VI *Auctorem fidei* del 28 aprile 1794 (22);
- considerazione istituzionale: egli tratta della parrocchia e insieme dei parroci.

18) Guadagnini può pertanto parlare di una «...nonnisi delegata ab eis facultate Presbyteros uti» (p. 226).

19) Cf soprattutto p. 60 e *sectio VII* (pp. 68-70).

20) Cf G. PEREGO, *Un ministero «tutto spirituale». La teologia del ministero ordinato nel Giansenismo lombardo tra Illuminismo e Liberalismo (155-1855)*, Roma-Milano 1997, passim. Si possono considerare nominativamente G.N. Maultraut, J.J. Duguet, N. Travers e G.A. Cornaro.

21) parrochismo di G.N. Maultraut (1714-1803) si connette con il sostegno alla democrazia giacobina. Il suo testo (*L'istituzione divina de' parroci e loro diritto al governo generale della Chiesa*, Firenze 1783; in francese l'edizione *édel* 1779) era libro di testo a Pavia. Si ebbero anche tesi estreme, molto vicine al richerismo.

Forse la prospettiva storica da cui si pone lo spinge a considerare più che il fronteggiarsi delle due potestà, l'articolarsi di due forme comunitarie della Chiesa.

Il parroco *pastor proprius*


Nella normativa canonica vigente il parroco è definito dall'espressione *pastor proprius*: è pastore proprio dei fedeli della parrocchia (23).

Questa formula è in parte debitrice all'ambito giansenista.

Nel vigente Codice di Diritto Canonico tre volte ricorre, riferita al parroco, la denominazione di *pastor proprius* (24).

Anzitutto nella definizione canonica di parrocchia, al canone 515§1: «La parrocchia è una determinata comunità di fedeli, stabilmente costituita in una Chiesa particolare, la cui cura pastorale, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, è affidata al parroco, quale pastore suo proprio [*parochus, qua proprio eiusdem pastori*]».

Un'altra menzione nella definizione canonica di parroco, al canone 519: «Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli [*Parochus est pastor proprius parociae sibi commissae*], esercitando la cura pastorale della comunità affidatagli sotto l'au-



Uno dei testi messi all'indice

torità del Vescovo diocesano, dal quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, così da esercitare per la medesima comunità la missione di insegnare, santificare e reggere, con la cooperazione anche di altri preti o diaconi e con la collaborazione dei fe-

22) La condanna del Sinodo di Pistoia non si estende al parrochismo (istituzione divina dei parroci), ma a solo due aspetti: il potere deliberativo dei presbiteri nel sinodo diocesano (DS 2610) e la validità delle assoluzioni impartite da presbiteri sprovvisti dell'approvazione del Vescovo (DS 2637).

23) Per approfondimenti cf G.P. MONTINI, Il parroco "pastor proprius". Il significato di una formula, in Quaderni teologici del Seminario di Brescia 3 (1993) 181-198.

24) Nel Codice vigente la denominazione *pastor proprius* ricorre complessivamente quattro volte (cf cann. 370, 515 § 1, 516 § 1 e 519). Nel canone 516 § 1 è attribuito il termine di *pastor proprius* al sacerdote che presiede alla quasi-parrocchia, una comunità equiparata alla parrocchia, ma che non può essere eretta a parrocchia per ragioni estrinseche (storiche, geografiche, politiche, contingenti).

deli laici, a norma del diritto».

La frequenza e la qualificazione nel nuovo Codice dell'uso della denominazione di *pastor proprius* per il parroco contrasta con la parsimonia e la secondarietà della medesima espressione nel Codice piano-benedettino. Ivi era rinvenibile solo nel canone 216 § 1: «...Ad ogni parte territoriale della diocesi [parrocchia] si deve assegnare una chiesa sua propria [*sua peculiaris*] con una determinata popolazione, e si deve porvi a capo per la necessaria cura delle anime un proprio rettore [*suusque peculiaris rector*], come pastore proprio della medesima [*tanquam proprius eiusdem pastor*]».

Questo canone funge, per la verità, da definizione *in obliquo* di parrocchia; non si trova però l'espressione *pastor proprius* nella definizione di parroco che il Codice del 1917 dà nel canone 451 § 1:

«Il parroco è il sacerdote o la persona morale cui la parrocchia è conferita in titolo [*collata est in titulum*], con il dovere di esercitarvi la cura delle anime sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo».

La scelta di denominare il parroco *pastor proprius* nel Codice del 1917 fu coraggiosa e cosciente.

Basti pensare che nello Schema del 1912 il canone 37 § i [che poi sarà il canone 216 § i del testo definitivo], e ancora nello Schema del 1914 il canone 216 § 1, non

accennavano in alcun modo alla qualifica di *pastor proprius* del parroco, che sarà introdotta perciò positivamente in seguito dai consultori.

È necessario però ricordare soprattutto le resistenze ancora molto forti a chiamare il parroco (25) pastore proprio. Queste si giustificavano come reazione all'enfaticizzazione parrochistica del Giansenismo (26). Esponente di rilievo di tale reazione fu a metà del secolo scorso Marie-Dominique Bouix. Nel suo celeberrimo trattato sui parroci (27) contestava vivacemente l'attribuzione ai parroci del titolo di pastore (proprio).

«Il parroco non è in senso stretto pastore, ancorché di secondo grado (I), né è opportuno oggi chiamarlo pastore, anche in senso lato e improprio (II)».

La ragione militante a favore della prima tesi consiste nella carenza di giurisdizione da parte del parroco mentre la locuzione pastore lo esigerebbe. La Sacra Scrittura infatti include nella voce «pastore» «la vera e propria giurisdizione di foro esterno, comprensiva della potestà di governare e di reggere» (28), e, specificatamente, di fare leggi; in tal modo «la giurisdizione appare essenziale alla nozione di pastore» (29).

L'A. giustifica in questo modo la riserva del termine «pastore» fatta a favore del vescovo da parte di «tutta l'Antichità e la Tra-

25) Molti autori influenti alla vigilia della codificazione, come pure durante il lavoro di codificazione e subito dopo la promulgazione del Codice, non recepirono affatto la qualificazione del parroco come pastore proprio (cf F.X. WERNZ, *Jus decretalium ad usum praelectionum in schoiis textus canonici sive iuris decretalium. IL Ius constitutionis Eccles. catholicae*, Roma 1899, pp. 1027-8, n. 821; p. 1039, n. 828; p. 1040, n. 828; F.X. WERNZ — P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum. IL De personis*, Romae 1943, p. 911, n. 719; pp. 926-928, n. 730). Nella stessa riforma del Codice vigente non furono né poche né deboli le resistenze alla nostra formula. «Animadvertit unus Consultorum proprium pastorem esse Episcopum. Sed est qui respondet etiam parochum esse pastorem proprium, sub auctoritate Episcopi et illam affirmationem non praeiudicare Episcopo» (*Communicationes* 17 [1985] 95).

26) «A rigore di diritto al parroco non ispetta il titolo di pastore che il Van Espen gli rivendicava come appellativo onomastico per eccellenza» (G. CAVIGLIOLI, *Manuale di diritto canonico*, Torino 1932, p. 313). Sulle posizioni del (Giansenismo in materia (origine e diritto divino dei parroci; giurisdizione par-

dizione» (30), così che «anche recentemente mai o rarissimamente ricorra l'attribuzione ai parroci del nome di pastori» (31).

L'A. appare però nello stesso tempo introdurre un'altra motivazione distinta dalla ragione sopradetta: «Non è pieno il pastorato che non possa provvedere a tutto ciò che è necessario alla salvezza del gregge; e perciò che non possa ordinare sacerdoti e pastori in luogo di quelli che defungono. Questa prerogativa e potestà di procreare dei sacerdoti e di perpetuarsi è propria dell'ordine episcopale» (32).

La ragione militante a favore della seconda tesi appare il pericolo non ancora del tutto svanito degli errori del Giansenismo, col suo parrochismo. Prima del Giansemismo si poteva senza alcun pericolo chiamare i parroci pastori in un certo senso lato e improprio, e lo stesso Concilio di Trento si deve leggere in questo contesto; oggi però, ad evitare il risorgere dell'errore giansenistico, sembra un'espressione piuttosto da estirpare (33).

Secondo Bouix, conclusivamente, il parroco si definisce come «colui che è legittimamente deputato a fornire per obbligazione e a nome proprio la parola di Dio e i sacramenti ad un gruppo di fedeli diocesani, che a loro volta sono in un certo senso tenuti a riceverli dal medesimo».

Secondo Guadagnini invece il parroco è certamente *pastor proprius*.

Pastor

Guadagnini rivendica chiaramente la definizione di *pastor* (pastore) per il parroco a partire da alcuni presupposti fondamentali. La missione del parroco è del tutto analoga a quella degli apostoli, dei 72 discepoli e dei vescovi. Il suo ministero riguarda la predicazione anzitutto e poi la celebrazione dei sacramenti; in una parola la cura delle anime a lui affidate.

In questo, che è la sostanza del ministero, il parroco ha ricevuto da Cristo stesso la potestà di agire e non si pone come soggetto qualitativamente diverso dal vescovo. È la *cura animarum* con i suoi uffici fondamentali a spingere il Guadagnini, e più in generale il Giansenismo, a considerare pastore il parroco. Questo ha un duplice significato: da un lato riconoscere nel parroco il ministero pastorale nella sua essenzialità, un ministero che non manca di alcun elemento principale necessario di fronte ai fedeli. Dall'altro riconoscere in questo una sostanziale analogia fra il ministero del parroco e il ministero del vescovo: questo significa proiettare sul vescovo una dimensione pastorale, che non sempre era riconosciuta come l'aspetto principale della figura episcopale. La analogia fra parroco e vescovo, prima ancora di «servire» in funzione antiromana, funge da stimolo per una ricostruzione pastorale dell'ufficio episcopale.

rocchiale immediata ecc.), soprattutto alla vigilia della codificazione, si può vedere C. MINELLI, *L'«officium parochiale»* nel processo di formazione del Codice pio-benedettino, Firenze 1990, pp. 46-61.

27) D. BOUIX, *Tractatus de parcho ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialium, militum et xenodochiorum cappellanis*, Parisiis 18551 / Parisiis - Bruxellis 1867.

28) *Ibid.*, p. 151.

29) *Ibid.*, p. 163.

30) *Ibid.*, p. 151.

31) *Ibid.*, p. 157.

32) *Ibid.*, pp. 161-162.

33) Cf *ibid.*, pp. 163.164.



Frontespizio di un'opera del Guadagnini (Cfr. nota 16)

L'interpretare nel parroco il diritto divino che è all'origine del mandato apostolico, significa vedere nel parroco "comune" il modello di vescovo.

Proprius

Anche se l'ascendenza del termine riporta al concilio Lateranense IV (1215) che prescrive ad ogni fedele di confessarsi almeno una volta l'anno al proprio sacerdote, l'evoluzione della dottrina sulla potestà ha portato a riferire questa espressione senz'altro al fatto che il parroco gode di potestà «ordinaria propria». Non si può affermare che il parroco sia «delegato del vescovo»: la sua potestà è legata non già al vescovo come a sua fonte, quanto piuttosto all'ufficio che egli ricopre. La potestà gli proviene dall'ufficio, il quale gli è conferito dal vescovo diocesano.

Ma il parroco non può neppure essere de-

nominato «vicario del vescovo»: la sua potestà è propria, non vicaria. L'ufficio di parroco infatti non è sussidiario all'ufficio episcopale, come, ad esempio, quello di vicario generale o vicario zonale, ma gode di una propria consistenza.

Il legame gerarchico con il vescovo diocesano nell'esercizio del ministero parrocchiale è assicurato dalla subordinazione gerarchica del parroco al vescovo diocesano, che non incide sulla sua potestà, che rimane ordinaria e propria, ancorché subordinata nell'esercizio.

Guadagnini si trova perfettamente su questa linea.

Soprattutto nel campo della giurisdizione. Egli sostiene infatti che la giurisdizione viene al parroco non già dal vescovo come sua fonte. Il parroco è tale per Cristo. L'ordinazione sacramentale gli dà la potestà di celebrare e di guidare il suo popolo.

Alcune pagine del Guadagnini sono chiarissime a questo riguardo: c'è una missione universale che proviene dall'ordinazione sacramentale. Egli rifiuta la distinzione fra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, là dove questa distinzione portava di fatto al prevalere della potestà di giurisdizione su quella di ordine. «Essa [La potestà di ordine] è la sola vera giurisdizione divina necessaria ed efficace, laddove l'Ecclesiastica impropriamente vien detta giurisdizione, e benché sia necessaria al lecito, non può né punto, né poco influire sul valido, perché la Chiesa non può dare da se giurisdizione alcuna d'assolvere da' peccati, ma può solamente per mezzo dell'Ordinazione Sacerdotale investire gli ordinati della giurisdizione divina, la quale una volta, che sia conferita per mezzo dell'ordinazione, essa non può più né togliere, né restringere agli ordinati» (34).

Certo non viene distrutto l'ordine della


Chiesa, garantito dalla potestà di giurisdizione: l'esercizio della potestà ricevuta nel sacramento è esercitata secondo le direttive del superiore, nel caso del vescovo. Si può facilmente sentire riecheggiare in questo la posizione del concilio Vaticano II circa l'origine della potestà dei vescovi: «*La consacrazione episcopale conferisce con il compito di santificare, i compiti di insegnare e governare, che però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio*» (LG 21b). Nella forte analogia si avvertono due differenze tra la posizione del Vaticano II e quella del Guadagnini.

1. Il Concilio tratta di *munus/munera* (e non di *potestas/potestates*) che proviene dal sacramento, naturalmente dell'ordine; sembra prevedere poi necessariamente *ad validitatem*, per l'esercizio del *munus/munera*, la *communio hierarchica*, che per la maggior parte consiste nella nomina all'ufficio (*missio canonica*) (cf NEP 20 e N.B.). Nella posizione del Guadagnini il sacramento dell'ordinazione conferisce la potestà; solo per il suo lecito esercizio è richiesta la subordinazione al vescovo.

2. Il Concilio, pur affrontando qui un tema nodale e tendenzialmente paradigmatico, applica formalmente tale schema solo ai vescovi (considerando principalmente il loro rapporto con il Pontefice).

Il Guadagnini vede invece chiaramente lo stesso schema applicabile ai presbiteri/parroci. Vi si può ritenere un'evoluzione legittima del Concilio.

La figura del parroco qui emerge soprattutto a partire dalla natura della comunità ecclesiale che il parroco guida: è infatti, a mio modo di vedere, la dignità della comunità parrocchiale dei fedeli che richiede una fi-



Opera dogmatica

gura di presbitero/parroco connotata dalla proprietà di «vicario di Cristo». Spesso Guadagnini, alla ricerca delle parrocchie dei primi secoli della Chiesa, le ritrova nei *coetus*, ossia nelle comunità sparse, che intrinsecamente richiamavano cura pastorale e pastore. È a tutti noto il testo del concilio Vaticano II in cui viene descritta la comunità ecclesiale della parrocchia: «Questa Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime assemblee locali di fedeli, le quali, aderendo ai loro pastori, sono anche chiamate Chiese nel Nuovo Testamento [...] In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere o che vivono nella dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica» (LG 26a). Più che a vescovo e a parroco, si deve rivolgere l'at-

tenzione a comunità più vaste e più ridotte, che con le proprie caratteristiche rendono ragione della differenziazione del compito e della potestà tra vescovo e parroco.

Conclusione

La posta in gioco in questa figura di parroco è la natura della Chiesa. Essa è vista nella sua natura più spirituale che istituzionale: il parroco è considerato non tanto nella sua configurazione amministrativa-subordinata-esecutiva, quanto piuttosto sotto il riferimento diretto a Cristo. Si tratta di un ministero «tutto spirituale» (35). Esso nasce dall'ordinazione sacramentale e richiede (solo successivamente o esplicitamente) una regolamentazione giuridica. Questa non può prevalere su quella. È per molti versi l'impostazione del Concilio che ha voluto verificare la natura misterica della Chiesa nei suoi ministri: sono tali per la configurazione sacramentale a Cristo (attraverso il sacramento) e non tanto per la dipendenza gerarchica. Le analogie tra l'impostazione del Guadagnini e il concilio Vaticano II sul tema della potestà, potrebbero far pensare alla diretta analogia tra la configurazione giuridica del ministero parrocchiale nel nuovo Codice e la visione del Guadagnini.

Non sempre ciò accade.

Mi limito ad un esempio: alla stabilità del ministero parrocchiale. Alcune interpretazioni del vigente can. 522 sembrano deporre a favore di un ministero parrocchiale «a tempo determinato» (36). Niente sarebbe tanto lontano dalla concezione spirituale del ministero parrocchiale, quale quella del Guadagnini e quella peraltro proposta dal Concilio.

Basti citare un suo testo. Tra le insegne del parroco sulle quali Guadagnini si sofferma vi è l'anello.

«Est certe anulus proprium Episcopi ornamentum, quo Sponsus se Ecclesiae suae designat» (pp. 160-161). Se san Carlo Borromeo l'ha proibito, «verum liberalius in Parochos egit olim Romana Ecclesia, quam Mediolanensis» (p. 161) (37): ai parroci romani (i cardinali) è permesso. Al presbitero romano è concesso l'anello come «ei, cui Ecclesia committitur cum Clero et Populo, scilicet ut Parocho. Quare Pontifices Romani censuisse videntur, etiam Parochos suo modo Matrimonium mire cum Ecclesia sua. Certe sacris Canonibus non minus Parochos quam Episcopos, vel bigamos esse, vel ab una Ecclesia ad aliam sine gravi justaque causa digredi, vetitum est» (pp. 161-162). Anche nella stabilità vescovo e parroci sono parificati.

35) Sarebbe questa la chiave interpretativa principale del ministero ordinato nel giansenismo lombardo: cf G. PEREGO, *Un ministero «tutto spirituale»...*, cit. L'espressione, quasi alla lettera, è tolta da L. LODIGIANI [1772-1852], *Del Ministero ecclesiastico*, Milano 1862 [ms 1826-1839], p. 84: «L'oggetto come lo scopo del ministero [...] è del tutto spirituale, da cui ne viene che l'autorità e la potestà del ministero ecclesiastico è tutto affatto spirituale». E la stessa impostazione che entusiasma il Guadagnini alla caduta del potere temporale del Pontefice, che perde il Principato, ma di cui riluce il Primato (cf *Riflessioni sopra la caduta del Temporale Principato del Romano pontefice e della Corte ecclesiastica di Roma*, Breno 1862).

36) Cf G.P. MONTINI, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale (can. 522)*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 125-153.

37) Non è risparmiata una battuta sui «Mediolanensis Ecclesiae ritus» che «intra unam Dioecesim se se constituerint» (p. 162).